



**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolita di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

visto il can. 1281 §1 del Codice di Diritto Canonico (d'ora in avanti C.D.C.) il quale prevede che gli amministratori degli enti soggetti all'autorità del Vescovo Diocesano pongono invalidamente gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell'Ordinario;

visto il can. 1281 §2 del C.D.C. che attribuisce al Vescovo Diocesano il compito di determinare quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla sua autorità;

visti i cann. 1254-1258, 1276, 1288, 1291-1310 del C.D.C. circa le alienazioni ed i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché le locazioni;

viste le determinazioni contenute nelle delibere della Conferenza Episcopale Italiana n. 20 del 6 settembre 1984 (con successive modifiche del 21 settembre 1990 e del 27 marzo 1999), n. 37 e n. 38 del 21 settembre 1990;

vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del dì 1 settembre 2005;

considerati i sempre in evoluzione mutamenti delle relazioni tra enti canonici, ecclesiastici e civili;

tenuto presente l'analogo decreto prot. n. 19/07D del 3 settembre 2007 di S.E. Mons. Antonio BUONCRISTIANI, precedente Arcivescovo Metropolita, che, con il presente decreto, viene abrogato e sostituito;

udito, a norma del can. 1281 §2 del C.D.C., il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 09.11.2020; con il presente

**DECRETO DI DETERMINAZIONE**  
**DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**  
**PER LE PERSONE GIURIDICHE**  
**SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO**

stabilisce quanto segue.



**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolitano di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

**Art. I:** Sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione**, per tutte le persone giuridiche soggette all'Arcivescovo Metropolitano di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino in quanto Ordinario Diocesano pro-tempore dell'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino:

1. l'alienazione di beni immobili che costituiscono il patrimonio stabile di detti Enti, o di altri beni immobili, di qualsiasi valore;
2. l'acquisto e/o l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292 §1 del C.D.C., oggi equivalente ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù (sia a tempo determinato che perpetua), di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, di fideiussione, di rendite perpetue;
4. la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, di immobili appartenenti all'Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato (salvo quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 38 della C.E.I. per l'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero);
5. investimenti mobiliari, nonché l'alienazione di ex-voto o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque ne sia l'entità o il valore (cfr. can. 1292 §2 del C.D.C.);
6. l'acquisto a titolo oneroso o la permuta di immobili di qualsiasi valore;
7. l'accettazione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni e diritti in genere, ovvero di fondazioni disposte con atto notarile anche quando si tratti di solo denaro liquido (cfr. can. 1267 §2 del C.D.C.), nonché l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto;
8. la mutazione della destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore, la stipula di convenzioni urbanistiche ovvero gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell'Ente in riferimento ai piani regolatori, nonché qualsiasi costituzione e/o variazione e/o demolizione sugli immobili e sulle loro caratteristiche, operata presso l'Agenzia del Territorio o la Conservatoria dei Registri Immobiliari;



**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolitano di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

9. i prestiti ricevuti da persone fisiche o soggetti giuridici, se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 §1 del C.D.C., ovvero la concessione di prestiti o erogazione di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, compresi Enti ecclesiastici, ad esclusione di quei prestiti e/o erogazioni di modico valore o per motivo di pietà o di carità;
10. atti giuridici inerenti l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza o ripristino, realizzazione di nuove costruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizioni, ovvero ogni altro atto di straordinaria manutenzione effettuato su immobili di qualunque valore, anche a seguito di danni o necessità scaturite da calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, slavine, frane, inondazioni, o altri eventi atmosferici), nel qual caso l'approvazione riguarda esclusivamente quanto è oggetto del preventivo inerente detti lavori, senza possibilità di modifica del progetto e/o di ampliamento delle voci di spesa, per le quali si rende necessaria una nuova approvazione;
11. ogni atto qualora sia relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tutti i beni sia ad Enti ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni);
12. i contratti per lavori di ordinaria manutenzione su immobili aventi un importo complessivo superiore a € 15.000 (euro quindicimila/00), anche se suddivisi in più pagamenti rateali;
13. l'affidamento di incarico professionale (in favore di geometri, architetti, ingegneri, etc.) relativo a beni immobili, come ad esempio quello di progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, attività d'indagine tecnica (geologica, archeologica, sismica, etc.) e verifiche in genere, per il quale il compenso professionale sia superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l'Ente pubblico il deposito o l'istanza di autorizzazione;
14. l'affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili a carattere artistico o devozionale;



**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolitano di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

15. l'utilizzo di edifici di culto per attività estranee al culto cattolico quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti religiosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli;
16. la costituzione, la partecipazione, la modifica, la nomina (diretta e indiretta), l'estinzione di società di qualunque tipo (compresa l'adesione a società già costituite), la sottoscrizione o il rifiuto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, la partecipazione a delibere di assenso al finanziamento di società nonché l'approvazione di politiche gestionali assunte da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione ai sensi del presente decreto;
17. l'inizio, l'assunzione, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, anche ai soli fini fiscali (come ad esempio scuole, bar, cinema, case di riposo, ristoranti, etc.), o di quote di partecipazione alle medesime attività;
18. la costituzione, la partecipazione, la modifica, la nomina (diretta e indiretta), l'estinzione di fondazioni, di associazioni pubbliche o private, di comitati o società di qualunque tipo (compresa l'adesione ad enti già costituiti), di un ramo di attività, quando il relativo oggetto concerna attività di interesse generale o sociale che si caratterizzano per la presenza o l'assenza dello scopo di lucro (ONLUS);
19. la stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d'intesa o di partenariato con la Pubblica Amministrazione o con altri Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento di attività concernenti la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi o di qualsiasi altra attività, a prescindere dal fatto che venga o meno conseguito uno scopo di lucro;
20. l'accensione di mutuo, l'apertura di linee di credito in conto, ovvero la contrazione e/o l'assunzione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito in genere, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche, l'apertura e la chiusura di rapporti di conto corrente e Dossier Titoli e la concessione della delega ad operare sugli stessi;
21. la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati alla persona giuridica;





**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolitano di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

22. la prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi forma essa avvenga, l'emissione, la cessione delle cambiali e l'avallo delle medesime, l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di Stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 del C.D.C.);
23. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
24. l'assunzione di personale dipendente, la stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
25. l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore;
26. l'introduzione di un giudizio o la costituzione in giudizio per liti già pendenti avanti le Autorità Giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, ovvero la conclusione di contratti di transazione che pongono fine ad una lite già iniziata o la prevencono;
27. il conferimento o la revoca di incarichi professionali, ovvero di procura generale o speciale a favore di qualsiasi soggetto;
28. l'ospitalità permanente, o comunque superiore a 90 giorni, in canoniche o locali parrocchiali o di proprietà o pertinenza dell'Ente a qualsiasi persona non facente parte del clero autorizzato;
29. ogni contratto o atto giuridico preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti.

**Art. II:** Per porre validamente quanto sopra specificato, a norma del can. 1281 §1 del C.D.C., è necessaria la previa autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

**Art. III:** In ogni caso, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente richiedente.

**Art. IV §1:** All'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento Clero dell'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino e dell'Abbazia Territoriale di Monteoliveto Maggiore, per quanto di competenza di questo Ordinario, si applicano i summenzionati nn. 16, 17, 18, 24 e 26 dell'Art. I.



**AUGUSTO PAOLO**  
**del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio**  
**di Santa Romana Chiesa Cardinale LOJUDICE**  
*per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica*  
**Arcivescovo Metropolita di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino**

**§2:** Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 §1 del C.D.C., che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fino ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), sarà necessaria la licenza del vescovo diocesano anche per i nn. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 20 dell'Art. I.

**§3:** La prescritta licenza dovrà essere concessa dall'Ordinario con il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i nn. 1 e 3 dell'Art. I.

**§4:** Per gli importi superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'Art. I., vi sono i prescritti ulteriori adempimenti di legge canonica e civile.

**Art. V:** Si dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno 01.03.2021 e resti in vigore fino ad un eventuale decreto successivo che lo abroghi.

Siena, 06.01.2021  
*Solennità dell'Epifania del Signore*  
prot. n. 1/2021/AM/SCM

  
Don Emanuele Salvatori  
Cancelliere Arcivescovile

